

ridici ripetuti, e riconosciuta valida nella comunione della vita popolare (*usus, mores, consuetudo*), sia sotto le spoglie della legge, che a quella frequentemente si riferisce e da quella spesso si informa. Il bisogno della certezza del diritto consiglia alle società, divenute autonome, di redigere in iscritto le proprie consuetudini; ma ciò, almeno da principio, non ne trasforma l'indole, e si rivolge soltanto a raffermarne e a precisarne l'osservanza. Sorgono perciò nelle città italiane numerosi testi di diritto consuetudinario, e non soltanto nelle città libere dell'Italia settentrionale e media, ma anche nelle città dipendenti da un potere sovrano preponderante, come è nell'Italia meridionale. Risale al 1142 il *Constitutum* della città di Pisa, il quale, nel 1160, fu sdoppiato in un doppio testo: il primo, detto *Constitutum usus*, che raccoglieva le consuetudini relative alle materie da giudicarsi nel tribunale dell'uso; l'altro, detto *Constitutum legis*, che comprendeva le norme speciali trasformative del diritto comune, romano o longobardo, nelle materie tradizionali a questo riservate.

Nè diverso carattere ha il primo corpo delle leggi civili di Venezia, designato col titolo di *Usus venetorum*, redatto probabilmente avanti il 1172, e confermato poi dal doge Enrico Dandolo nel 1195. Notevole antichità hanno le consuetudini di Alessandria redatte forse nel 1179; ma più larga importanza tengono quelle delle città lombarde, principalmente il *Liber consuetudinum Mediolani* del 1216, il quale, nella forma a noi pervenuta, non è già il testo autentico della raccolta ufficiale ordinata nel 1215 dal podestà Brunasio Porca ed affidata dal suo successore ad una commissione di quattordici giuristi e pratici, ma probabilmente il testo preparatorio di questa commissione, preparato parecchi anni avanti il 1216 e compilato sulla trattazione di uno dei commissari, Pietro Giudice; testo che, pur non avendo ottenuto sanzione ufficiale, fu accolto nella pratica e